



Unione Comuni Modenesi Area Nord
SERVIZIO TRIBUTI

Comune di Mirandola

ICI

Aggiornato al 2008

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI

INDICE

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	3
Art. 2 bis - Fabbricati di interesse storico e artistico	3
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Art. 4 - Aree fabbricabili - Pertinenze di fabbricati esistenti	4
Art. 5 - Aree fabbricabili - Ampliamenti di fabbricati esistenti	4
Art. 6 - Aree fabbricabili - Ristrutturazioni di fabbricati	4
Art. 6 bis - Aree fabbricabili divenute inedificabili	4
Art. 7 - Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente	4
Art. 7 bis - Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva	5
Articolo 7 ter - Potestà di controllo, sanzioni, ravvedimento	5
Articolo 7 quater - Dichiarazioni ICI	5
Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare	5
Art. 8 bis – Detrazione abitazione principale	5
Art. 8 ter – Abitazione coniuge non assegnatario	6
Art. 9 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale	6
Art. 10 - Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta	6
Art. 10 bis - Disapplicazione della maggiorazione prevista dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992	7
Art. 10 ter - Disapplicazione degli interessi previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n.504/1992	7
Art. 11 - Esenzioni	7
Art. 11 bis - Riduzioni	7
Art. 11 ter - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	7
Art. 12 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo	8
Art. 12 bis – Rimborsi e compensazione	8
Art. 13 - Attività di recupero	8
Art. 13 bis – Definizione agevolata per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità	8
Art. 14 - Incentivi per l'attività di controllo	9
Art. 14 bis - Riscossione ordinaria e versamenti minimi	9
Art. 15 - Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamento	9
Art. 16 - Differimento dei versamenti	9
Art. 16 bis - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e liquidazione	10
Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento	10

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 223 del 21/12/98 e modificato con delibere n. 11 del 25/01/99, n.87 del 03/05/99, 88 del 3/5/99, n.122 del 26/7/99 n.124 del 26/07/99, n.136 del 28/9/99, n.138 del 28/09/99, n.200 del 29/11/99, n.6 del 18/01/00, n.52 del 28/02/00, n.72 del 27/03/00, n.73 del 26/03/01, n.246 del 21/12/01, n. 229 del 16/12/2002, n.187 del 18/12/2003, n.181 del 20/12/2004, n. 25 del 21/02/2005, n. 86 del 30/05/2006, n. 24 del 26/02/2007 e n. 28 del 03/03/2008.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del medesimo decreto, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina, altresì, le procedure in materia di riscossione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.504/92, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.
2. (comma abrogato).¹

Art. 2 bis - Fabbricati di interesse storico e artistico²

1. Per fabbricati di interesse storico e artistico si intendono i fabbricati dichiarati come tali ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2. La base imponibile dei fabbricati di interesse storico e artistico rientranti nella categoria catastale A si determina applicando alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo della categoria catastale A/03, classe 1, i moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2 del d.lgs. n.504/1992.
3. Per i fabbricati di interesse storico e artistico rientranti in una categoria catastale diversa dalla categoria catastale A la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a 16 mq. La base imponibile si determina con le modalità di cui al precedente comma, qualunque sia la categoria catastale di appartenenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta comunale delibera per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta.

¹ Comma prima modificato dalla delibera di C.C. n. 187 del 18/12/2003 e poi abrogato con delibera di C.C. n.181 del 20/12/2004

² Articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 24 del 26/02/2007

Art. 4 - Aree fabbricabili - Pertinenze di fabbricati esistenti

1. A seguito di edificazione su un lotto qualora la superficie utile residua non sia superiore a tre volte quella utilizzata, la stessa non sarà assoggettata ad ICI, semprechè all'area sia data destinazione pertinenziale così come disciplinato dall'art. 817 del codice civile.³
- 1-*bis* Quanto stabilito nel comma precedente si applica anche nel caso di lotti adiacenti.⁴
2. La pertinenza sarà soggetta ad ICI dalla data del rilascio di una nuova concessione edilizia.
3. Per la valutazione della stessa il contribuente seguirà i criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 3.

Art. 5 - Aree fabbricabili - Ampliamenti di fabbricati esistenti

1. Ampliamenti e/o sopraelevazioni di fabbricati esistenti sono soggetti ad ICI dalla data del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dell'ampliamento.
2. Per la valutazione dell'area fabbricabile il contribuente seguirà i criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 3.

Art. 6 - Aree fabbricabili - Ristrutturazioni di fabbricati

1. Qualora si provveda alla ristrutturazione di un fabbricato, la base imponibile ICI sarà costituita dal valore dell'area fabbricabile dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi.
2. Per la valutazione dell'area fabbricabile il contribuente considererà l'indice di edificabilità pari a 1, applicato alla superficie del fabbricato in ristrutturazione ed i parametri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 3.

Art. 6 bis - Aree fabbricabili divenute inedificabili⁵

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di concessioni e/o autorizzazioni edilizie e/o dichiarazioni di inizio attività per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non siano state intraprese azioni, ricorsi o procedimenti avverso l'approvazione delle varianti in itinere o le disposizioni di vincolo di inedificabilità; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base de reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7 - Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente⁶

1. Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di attuazione del Piano Regolatore vigente, con possibilità edificatoria condizionata, viene applicata **una riduzione del 60 per cento.**

³ Comma così modificato dalla delibera di C.C. n. 73 del 26.03.01

⁴ Comma introdotto con delibera di C.C. n. 73 del 26.03.01

⁵ Articolo introdotto con delibera di C.C. n. 24 del 26/02/2007

⁶ Articolo così modificato con delibera C.C. n.72 del 27.03.2000

2. Nel caso in cui lo stesso lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data del rilascio della concessione edilizia non verrà più applicata la riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art.3.
3. Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato da P.R.G. come edificabile, ma non sfruttabile o perchè adibito a funzione specifica, esempio accesso ad uno o più immobili o altro o per la particolare configurazione topografica, viene applicata **una riduzione dell'80 per cento**.
4. Nel caso in cui lo stesso lotto sia annesso ad altra area oggetto di edificazione, dalla data del rilascio della concessione edilizia non verrà più applicata la riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art.3.

Art. 7 bis - Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva⁷
(ABROGATO)

Articolo 7 ter - Potestà di controllo, sanzioni, ravvedimento⁸
(ABROGATO)

Articolo 7 quater - Dichiarazioni ICI⁹

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2007 i soggetti passivi d'imposta devono presentare la dichiarazione ICI nei modi e nei termini disciplinati dall'art.10 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.

Art. 8 bis – Detrazione abitazione principale¹⁰

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 114,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, oltre alla detrazione di cui al comma 1, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile del fabbricato destinato ad abitazione e delle sue pertinenze, come disciplinate dal successivo articolo 9. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2 si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

⁷ Articolo abrogato a decorrere dall'anno d'imposta 2007 con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/02/2007

⁸ Articolo abrogato a decorrere dall'anno d'imposta 2007 con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/02/2007

⁹ Articolo introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/02/2007

¹⁰ Articolo introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2008, con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03/03/2008

Art. 8 ter – Abitazione coniuge non assegnatario¹¹

1. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di Mirandola.
3. Al coniuge assegnatario della casa coniugale, se sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, spettano le detrazioni di cui all'articolo 8 bis in misura proporzionale alla propria quota di possesso.

Art. 9 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. **(ABROGATO)**¹²
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nel medesimo decreto. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 10 - Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale, limitatamente a quella disciplinata dall'articolo 8 bis, comma 1¹³. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso.¹⁴
2. Il beneficio di cui sopra decorre dal mese in cui si è verificata la condizione prevista dal comma 1 e viene concesso previa comunicazione da presentare al Comune nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione ICI.¹⁵
3. Per le situazioni già in essere il beneficio decorre dal 1° gennaio 1999 e la comunicazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI anno 1998.
4. Qualora in corso d'anno venga meno il diritto a godere della detrazione per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, il contribuente deve darne notizia al Comune entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI. In tale ipotesi la detrazione deve

¹¹ Articolo introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2008, con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03/03/2008

¹² Comma abrogato con delibera C.C. n.6 del 18.01.2000

¹³ Le parole "limitatamente a quella disciplinata dall'art.8 bis, comma 1" sono state introdotte con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03/03/2008.

¹⁴ Comma modificato con delibera C.C. n.6 del 18.01.2000

¹⁵ Comma così modificato con delibera C.C. n. 24 del 26/02/2007

essere rapportata ai mesi dell'anno durante i quali si è effettivamente verificato il presupposto di cui al comma 1 del presente articolo.¹⁶

Art. 10 bis - Disapplicazione della maggiorazione prevista dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992¹⁷
(ABROGATO)

Art. 10 ter - Disapplicazione degli interessi previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n.504/1992¹⁸
(ABROGATO)

Art. 11 - Esenzioni

1. Sono esenti gli immobili concessi in uso gratuito, con regolare contratto registrato, alle scuole materne convenzionate con il Comune di Mirandola.
2. L'esenzione di cui al comma 1 opera esclusivamente per gli immobili adibiti a scuole.
3. E' esente l'immobile denominato "Barchessone Vecchio" identificato catastalmente al foglio 66 mapp. 22, ceduto in comodato d'uso gratuito per 39 anni al Comune di Mirandola.¹⁹

Art. 11 bis - Riduzioni²⁰

1. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione d'imposta pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno.
2. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori.
4. I contribuenti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 11 ter - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili²¹

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;

¹⁶ Comma introdotto con delibera C.C. n. 24 del 26/02/2007

¹⁷ Articolo abrogato, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/02/2007

¹⁸ Articolo abrogato, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, con delibera di Consiglio Comunale.. n. 24 del 26/02/2007

¹⁹ Comma aggiunto con delibera di C.C. n. 87 del 03.05.1999

²⁰ Articolo aggiunto delibera di C.C. n. 124 del 26.07.1999

²¹ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21/02/2005.

- b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
 6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune, ai sensi dell'art.7 quater²².

Art. 12 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo

1. **(ABROGATO)**²³
- 1 bis. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.²⁴
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso previsto per la riscossione ed il rimborso delle imposte erariali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.²⁵

Art. 12 bis – Rimborsi e compensazione²⁶

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art.12, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emesso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 14 bis.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di ICI. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Art. 13 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 10,33.
2. **(ABROGATO)**²⁷
3. **(ABROGATO)**²⁸

Art. 13 bis – Definizione agevolata per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità²⁹

1. I soggetti passivi che dichiarino il possesso di fabbricati che non presentano più i requisiti di ruralità previsti dall'articolo 9, commi 3 e 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti al pagamento dell'imposta e degli interessi,

²² Comma modificato con delibera di C.C. n. 24 del 26/02/2007.

²³ Comma abrogato, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/02/2007

²⁴ Comma introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/02/2007

²⁵ Comma modificato con delibera di C.C. n. 24 del 26/02/2007.

²⁶ Articolo sostituito con delibera di C.C. n. 24 del 26/02/2007

²⁷ Comma abrogato, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/02/2007

²⁸ Comma abrogato, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/02/2007

²⁹ Articolo introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2008, con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03/03/2008

con esclusione di ogni sanzione, relativamente agli anni d'imposta per i quali il Comune conserva il potere di accertamento.

2. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2008, su apposito modello predisposto dal Servizio Tributi.
3. Nel caso i cui i fabbricati siano sprovvisti di rendita, l'imposta sarà calcolata avendo riguardo alla rendita presunta determinata prendendo a riferimento fabbricati similari.
4. Il Servizio Tributi notificherà entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2, atto di accertamento comprensivo di imposta ed interessi.
5. Il Comune conserva l'ordinario potere di accertamento nei confronti delle dichiarazioni infedeli.
6. L'attività di accertamento non è sospesa fino al termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2.
7. Non è ammessa la definizione agevolata per i fabbricati per i quali sia stato notificato un atto di accertamento.

Art. 14 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate, a seguito della emissione di avvisi di liquidazione ed accertamento ICI, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 14 bis - Riscossione ordinaria e versamenti minimi

1. La riscossione ordinaria viene effettuata:
 - a) tramite conto corrente postale intestato al Comune;
 - b) tramite sistema bancario;
 - c) tramite modello F24;³⁰
2. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro.³¹

Art. 15 - Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamento

1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:
 - su apposito conto corrente postale intestato al Comune;
 - direttamente presso la Tesoreria comunale;
 - tramite sistema bancario³²

Art. 16 - Differimento dei versamenti³³

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, per cui sia stata avanzata specifica richiesta.

³⁰ Comma modificato con delibera C.C. n. 24 del 26/02/2007

³¹ Comma introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/02/2007

³² Frase inserita con delibera C.C. n. 24 del 26/02/2007

³³ Articolo prima modificato con delibera di C.C. n.11 del 25.1.1999 e C.C. n.138 del 28.09.1999 e successivamente con delibera di C.C. n.246 del 21.12.01 che ha abolito i commi 3, 3 bis e 4.

Art. 16 bis - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e liquidazione³⁴

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento e liquidazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino ad un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione dell'interesse del 3% su base annua. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.

³⁴ Articolo aggiunto con delibera C.C. n.246 del 21.12.2001